

Allegato "B" alla Raccolta n. 1387

S T A T U T O

Articolo 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una società cooperativa di garanzia collettiva fidi denominata **Consorzio Fidi FINSARDEGNA**, società cooperativa per azioni, con denominazione abbreviata **Finsardegna s.c.p.a**, indicata nel presente statuto anche come Società.

2. La Società è un intermediario di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 come convertito dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 ed è una cooperativa a mutualità prevalente in quanto adotta le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 c.c. e rispetta la disciplina sull'attività "esclusiva" di cui all'art. 5 del Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, n. 53.

Articolo 2

SEDE E DURATA

1. La Società ha sede in Cagliari, all'indirizzo che risulta dal Registro imprese, e potrà istituire o sopprimere, con delibera del Consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici, in tutto il territorio nazionale e all'estero, in conformità con le norme vigenti.

2. La sede principale e le sedi secondarie potranno essere trasferite all'interno del medesimo comune con delibera del

Consiglio di amministrazione; compete alla assemblea straordinaria il trasferimento della sede principale in comuni diversi.

3. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, anche più volte, con delibera della assemblea straordinaria.

Articolo 3

SCOPO MUTUALISTICO

1. Nell'esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire e assistere le imprese socie nelle loro attività economiche supportando le stesse nelle operazioni di accesso al credito e nei servizi di banca mediante la prestazione di garanzie per l'acquisizione di finanziamenti e di linee di credito volti ad ampliarne le capacità di mercato o a consolidarne la struttura e mediante la concessione diretta di tali finanziamenti e linee di credito.

2. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

3. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole di svolgimento dell'attività tra la Società e soci. Tali regolamenti, previsti dal successivo art. 41 del presente Statuto, sono predisposti dagli Amministratori e devono essere approvati dall'Assemblea dei soci con le maggio-

ranze previste per le Assemblee straordinarie.

Articolo 4

OGGETTO SOCIALE

1. La Società ha come oggetto l'esercizio in via esclusiva, quale intermediario di garanzia dell'attività di garanzia collettiva dei fidi mediante prestazione di garanzie collettive volte a favorire l'accesso al credito a breve o a medio - lungo termine dei soci da parte di banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, secondo quanto previsto dall'art. 13, commi 2, 3 e 29, del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, della legge 24.11.2003 n. 326 e la prestazione dei servizi connessi o strumentali all'esercizio di tale attività, ivi inclusa, in particolare, la consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi.

Inoltre, la Società potrà, in relazione all'esercizio della predetta attività:

- i. accettare e ricevere somme di denaro e garanzie finanziarie offerte o proposte da enti pubblici e soggetti privati;
- ii. costituire fondi rischi presso banche convenzionate con la Società;
- iii. costituire fondi speciali per l'attuazione di programmi diretti a promuovere gli scopi sociali;

iv. utilizzare gli interessi maturati sulle somme assegnate da enti pubblici per la costituzione e per l'incremento dei fondi rischi di cui ai punti (ii) e (iv) e di spettanza della Società in forza di disposizioni di legge, per il raggiungimento degli scopi sociali, con particolare riferimento all'assistenza tecnica e finanziaria alle imprese socie e alla riduzione dei livelli di onerosità delle condizioni dei finanziamenti garantiti dalla Società nell'ambito della predetta attività.

2. In conformità con le leggi vigenti e con le disposizioni secondarie sui consorzi di garanzia collettiva fidi, la Società potrà compiere tutte le operazioni di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria accessorie e funzionali alla realizzazione dei propri scopi sociali; negli stessi limiti derivanti dalla legge e da regolamenti essa potrà altresì assumere partecipazioni e cointeressenze in società ed imprese e sottoscrivere quote, azioni, obbligazioni ed altri titoli di qualunque natura emessi da società ed altri soggetti.

Articolo 5

MUTUALITA' PREVALENTE E AVANZI DI GESTIONE

1. Ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2514 cod. civ. e dall'art. 13 comma 19 del d. l. 30/9/2003 n. 269, la Società si attiene alle seguenti prescrizioni:

i. il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione di

ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, anche nel caso di scioglimento della Società o di cessazione del rapporto sociale, a qualunque titolo ciò avvenga;

ii. il divieto di distribuire le riserve della Società tra i soci, sia durante la vita della stessa che all'atto del suo scioglimento;

iii. l'obbligo di devoluzione, nel caso di scioglimento della Società, dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale effettivamente versato, al Fondo di garanzia interconsortile, al quale la Società aderisca o, in mancanza, secondo la diversa destinazione prevista dalla legge.

Articolo 6

REQUISITI DEI SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può, in ogni caso, essere inferiore a 200 o ad altri limiti indicati dalla legge.

Qualora il numero dei soci dovesse risultare inferiore a 200 o ad altri limiti indicati dalla legge, esso dovrà essere reintegrato nel termine di un anno, decorso infruttuosamente il quale la Società sarà posta in liquidazione.

2. Possono essere ammessi come soci:

i. le imprese artigiane, riconosciute tali dalle leggi vigenti, siano esse in forma individuale o societaria;

ii. le altre micro, piccole e medie imprese, come definite

dall'art. 13 comma 8 del D.L. 30.09.2003 n. 269;

iii. tutte le imprese che, ai sensi della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/ CE, rientrano nelle categorie di cui a precedenti punti (i) e (ii), ivi compresi i professionisti, le società professionali e tra professionisti e le associazioni tra professionisti che hanno: (a) meno di 250 (duecentocinquanta) occupati; e (b) un fatturato annuo non superiore ad Euro 50.000.000,00 (cinquantamiloni virgola zero zero) oppure un totale di bilancio annuo non superiore ad Euro 43.000.000,00 (quarantatremiloni virgola zero zero).

3. Possono, altresì, essere ammesse come soci le imprese di maggiori dimensioni, rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea degli Investimenti a favore delle piccole e medie imprese e i soggetti indicati dall' art. 39 della L. n° 214 del 22.12.2011.

Tali soci non possono rappresentare più di un sesto del numero totale dei soci.

4. I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra i loro amministratori, autorizzata a rappresentarli nei rapporti con la Società; qualsiasi modificazione a detta designazione non è opponibile alla Società, finché non sia stata ad essa formalmente comuni-

cata.

5. I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentanti, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

6. Non possono essere designati a rappresentare i soci diversi dalle persone fisiche coloro che siano stati in precedenza esclusi ai sensi del successivo art.14.

7. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni possono sostenere l'attività della Società con le modalità e nei limiti previsti dal comma 10 dell'art. 13, del d. l. 30/9/2003, n. 269.

8. Organismi ed enti pubblici e privati già soci mantengono tale loro qualità, ai sensi del comma 54 dell'art. 13 del d. l. 30/9/2003, n. 269, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale, secondo le previsioni di legge.

Articolo 7

INCOMPATIBILITA'

1. Non possono far parte della Società gli interdetti, gli inhabilitati, tutti coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati dal decreto del Ministro del tesoro n. 517 del 30.12.1998, i falliti, e coloro che abbiano subito condanne ad una pena che comporti la interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

2. I soci non devono avere in corso a loro carico procedure

concorsuali con finalità liquidative.

3. Non possono altresì far parte della Società coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano gravemente inadempienti verso la Società o che abbiano costretto quest'ultima ad azioni o atti giudiziari per l'adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti.

Articolo 8

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Chi, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7 intende diventare socio, deve presentare domanda scritta e sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal rappresentante legale della società o dal professionista interessato, all'organo amministrativo, utilizzando l'apposita modulistica. La domanda deve contenere esplicitamente l'assunzione dell'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della società, che deve dichiarare di conoscere per averne presa visione.

2. Nella domanda l'aspirante socio deve indicare l'ammontare delle azioni che intende sottoscrivere e deve impegnarsi al pagamento dell'eventuale tassa di ammissione.

Articolo 9

PROCEDURA DI AMMISSIONE

1. L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori.

2. Il consiglio di amministrazione deve esprimersi sulla do-

manda di ammissione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

3. In caso di accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio di amministrazione, verificato il versamento integrale del valore nominale delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo che sia stato determinato dalla assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, deve provvedere tempestivamente alla comunicazione all'interessato e alla annotazione della delibera di ammissione nel libro dei soci.

4. La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione predetta.

5. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la delibera deve essere motivata e comunicata all'interessato. In tale ipotesi si applica il disposto dell'art. 2528, comma 3 cod. civ. Se l'assemblea delibera favorevolmente alla ammissione, il Consiglio di amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito dall'assemblea medesima, entro trenta giorni dalla data di quest'ultima.

6. Le determinazioni assunte dagli amministratori in merito all'ammissione dei nuovi soci devono essere illustrate nella relazione al bilancio.

Articolo 10

DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di:

i. partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alle

elezioni delle cariche sociali;

ii. usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Società nei modi e nei limiti fissati da questo Statuto, dalle deliberazioni degli organi sociali, e dagli eventuali Regolamenti interni;

iii. prendere visione del bilancio annuale e delle relazioni degli Amministratori e dei Sindaci nella sede della società, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e, nello stesso termine, presentare in forma scritta agli organi sociali eventuali osservazioni che si riferiscono alla gestione;

iv. esaminare il libro soci ed il libro dei Verbali delle Assemblee e, quando almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci lo richiedano, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, attraverso un loro rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

E' in ogni caso da escludere l'accesso dei soci alle informazioni per le quali sussistono obblighi di riservatezza rispetto ai dati privati delle persone e rispetto ai dati creditizi e finanziari di persone ed enti.

2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci hanno l'obbligo di:

- i. concorrere alla formazione del capitale sociale con la sottoscrizione ed il versamento della partecipazione;
- ii. osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- iii. concorrere alla copertura delle spese di gestione della Società nella misura e secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;
- iv. favorire gli interessi della Società, cooperare al raggiungimento degli scopi sociali e astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della Società;
- v. versare la tassa di ammissione, determinata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- vi. versare ogni altra somma a vario titolo dovuta alla Società.

3. Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società.

Articolo 11

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

1. La qualità di socio si perde per:

- recesso, esclusione, fallimento, morte del titolare o cessa-

zione dell'impresa, per le imprese in forma individuale;

- recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, per gli enti e per le imprese costituite in forma societaria.

2. L'intervenuta cessazione deve essere annotata a cura degli Amministratori nel libro soci.

Articolo 12

RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla Società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, per qualsiasi motivo e purché non abbia in corso operazioni assistite dalla Società o rapporti pendenti di qualsiasi genere con la società.

2. Il recesso non può essere esercitato, ai sensi dell'art. 2530 del Codice Civile, prima che sia decorso un anno dall'ingresso del socio nella Società.

3. Il diritto di recesso deve essere manifestato mediante dichiarazione scritta trasmessa alla Società con raccomandata o presentata personalmente al Consiglio di amministrazione.

4. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda sia il rapporto sociale che quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa dal Consiglio di amministrazione all'interessato con lettera raccomandata.

6. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli ammini-

stratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con i procedimenti di cui ai successivi artt. 42 e 43.

Articolo 13

ESCLUSIONE DEL SOCIO

1. L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- i. che non risulti avere o che abbia perduto i requisiti previsti dall'art. 7 del presente Statuto per la partecipazione alla Società, o che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.8 del presente Statuto;
- ii. che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti interni, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, ovvero alle obbligazioni che ineriscono al rapporto mutualistico, con inadempienti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- iii. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti esistenti ad altro titolo verso la Società;
- iv. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o con-

traria agli interessi sociali.

2. L'esclusione è deliberata dagli Amministratori, comunicata al socio interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento e ha effetto dall'annotazione del provvedimento nel libro soci.

3. Contro la delibera di esclusione il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione, come prima istanza al Consiglio di amministrazione, ed eventualmente, successivamente, la controversia sarà sottoposta ai procedimenti di cui ai successivi artt. 42 e 43.

4. L'esclusione comporta la cessazione sia del rapporto sociale che del rapporto mutualistico.

5. Il socio che non abbia tempestivamente informato la Società della perdita di uno o più dei requisiti richiesti per i soci dal presente statuto, è responsabile per i danni che derivino alla Società e, in particolare, per i danni che derivino dalla partecipazione alla compagine sociale di soggetti privi dei requisiti dimensionali o delle altre qualità richieste dal presente Statuto.

Articolo 14

MORTE DEL SOCIO O SCIoglimento DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE SOCI

1. In caso di morte del socio l'erede può subentrare al defunto nella qualità di socio, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente statuto. In caso contrario deve chiedere la liquidazione delle azioni, che avverrà ai

sensi del successivo art. 16.

2. In caso di pluralità di eredi non è ammesso il subentro e gli stessi hanno titolo per chiedere la liquidazione delle azioni.

3. Gli eredi, per ottenere il rimborso, dovranno presentare idonea documentazione comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione delle somme da liquidare.

4. In caso di scioglimento della persona giuridica o di diverso ente socio si provvederà alla liquidazione delle azioni ai sensi del successivo art. 16.

Articolo 15

LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AL SOCIO USCENTE O AI SUOI EREDI

1. La liquidazione delle azioni ha luogo sulla base del bilancio di esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

2. Salvo che nel caso di liquidazione parziale di cui al successivo comma 3, qualora il socio abbia in corso operazioni assistite dalla società, la liquidazione è subordinata all'estinzione, anche anticipata, di ogni obbligazione gravante sulla Società per il socio uscente. In presenza di obbligazioni del socio legate a linee di credito diretto la liquidazione è subordinata alla integrale estinzione di esse, anche anticipata. In tutti i casi il socio dovrà adempiere alle altre obbligazioni in essere nei confronti della Società.

Fino al verificarsi di tali condizioni la Società ha diritto a trattenere le somme spettanti al socio o ai diversi soggetti legittimati.

3. Nel caso in cui le garanzie prestate dalla Società a favore del socio si riducano, per diminuzione e/o revoca di una o più linee di credito garantite, il socio può esercitare il diritto di recesso parziale e richiedere la riduzione della partecipazione posseduta, in misura proporzionale al valore delle garanzie ancora in essere a suo favore. In tale caso si procede alla liquidazione delle azioni eccedenti a norma del presente articolo.

4. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto o i diversi soggetti legittimati alla riscossione delle somme da liquidare hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni possedute, ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e al netto di eventuali posizioni debitorie del socio stesso esistenti, a qualsiasi titolo, nei confronti della Società. La somma liquidata non potrà mai essere superiore all'importo effettivamente versato dal socio.

5. La liquidazione non comprenderà, in nessun caso, utili, riserve divisibili e indivisibili, anche da sovrapprezzo, il valore nominale delle azioni assegnate al socio in sede di aumento gratuito del capitale, e altri avanzi di gestione di ogni genere risultanti da bilancio. Le somme eventualmente ver-

sate dal socio a titolo di sovrapprezzo e le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni assegnate al socio in seguito ad aumento gratuito del capitale rimarranno acquisite al patrimonio della Società e destinate ad apposite riserve statutarie.

6. Il pagamento delle somme spettanti a titolo di liquidazione deve avvenire entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio nel quale si è verificata la perdita della qualità di socio.

7. La Società non è tenuta al rimborso delle azioni versate, in favore dei soci receduti ed esclusi o degli eredi del socio deceduto, qualora non sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Gli importi acquisiti dalla Società a tale titolo verranno accantonati a riserve indivisibili.

Articolo 16

RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

1. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione si è verificata.

2. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è

obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione ed il pagamento della partecipazione.

3. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

4. La Società può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

5. Per quanto attiene la responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi si applica l'art. 2536 C.C.

Articolo 17

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale;

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva sovrapprezzo azioni;

d) da ogni altra riserva o fondo avente destinazione generica o specifica alimentati da utili netti.

Articolo 18

CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è variabile e in ogni caso non può essere inferiore ai limiti di legge.

2. Esso è costituito da azioni nominative, non rappresentate

da titoli, del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta) ciascuna.

3. Ciascun socio non può possedere azioni della Società il cui valore nominale complessivo sia inferiore a euro 500,00 (cinquecento) e superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila).

Articolo 19

AZIONI

1. Le azioni, non rappresentate da titoli, sono nominative e indivisibili, e non sono consentite cointestazioni.

2. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli a favore di terzi, né essere cedute a terzi con effetto verso la Società se la cessione non è espressamente autorizzata dagli amministratori, su richiesta del socio comunicata con lettera raccomandata A.R. In mancanza di espressa autorizzazione comunicata al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il socio ha diritto di recedere dalla Società.

3. La qualità di socio risulta dall'iscrizione nel libro soci.

Articolo 19 bis

L'assemblea può determinare annualmente, su proposta del consiglio di amministrazione, l'importo (sovrapprezzo) che, deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Il sovrapprezzo è imputato all'apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

Articolo 20

SOCI FINANZIATORI E TITOLI DI DEBITO

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, se consentito dalla legge, l'emissione di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della società.

2. Il Consiglio di amministrazione definisce, nel rispetto dell'art. 2541 cod.civ. e delle altre disposizioni di legge, ed in particolare dell'art. 2514, lettera b), cod.civ. nel caso di offerta ai soci cooperatori, le modalità e le condizioni di emissione degli strumenti indicati nel comma precedente, nonché i diritti patrimoniali e di organizzazione della categoria da attribuire al loro possesso; determina altresì le eventuali condizioni alle quali sottoporre il loro trasferimento.

3. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 e da eventuali successive modifiche.

4. La società può emettere strumenti finanziari che attribuiscono ai possessori la qualità di soci finanziatori solo se espressamente consentito dalle disposizioni di legge in materia di confidi.

5. Gli strumenti finanziari non possono essere remunerati oltre il limite massimo di cui all'art. 2514, lett. b), cod.

civ.

Articolo 21

PATRIMONI DESTINATI

1. La società può costituire patrimoni destinati a specifici interventi o categorie di interventi, anche di garanzia, con deliberazione adottata dal Consiglio di amministrazione, se consentito dalla legge e comunque nel rispetto delle previsioni degli artt. 2447 bis e segg. c.c..

Articolo 22

ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge.

Articolo 23

UTILI

1. L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all'incremento della riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) gli utili residui potranno essere assegnati ad altre riserve.

2. La Società non può remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dalle norme generali vigenti per le società cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- la Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio sindacale.

Articolo 25

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, presso la sede della società o in altro luogo indicato, purché in territorio italiano, mediante avviso di convocazione contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza, da pubblicare almeno 15 giorni prima, mediante avviso pubblicato sui quotidiani "L'Unione Sarda" e "La Nuova Sardegna".

3. In alternativa alla pubblicazione dell'avviso di convoca-

zione, stabilita nel comma precedente, il Consiglio di Amministrazione può disporre, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, l'invio ai soci dell'avviso di convocazione anche con mezzi telematici idonei a garantire il ricevimento da parte del destinatario.

4. Il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle unità operative della società.

5. L'assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre 30 giorni dopo quello fissato per la prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli Amministratori e ai Sindaci assenti.

6. Gli Amministratori, inoltre, devono convocare senza ritardo l'Assemblea, comunque non oltre 30 giorni dalla data della richiesta, quando ne è fatta domanda scritta, contenente gli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci ovvero

nell'ipotesi in cui il Consiglio di amministrazione ne riconosca la necessità. In caso di inerzia degli amministratori, come anche nei casi in cui manchi l'intero organo amministrativo, il potere di convocazione è esercitato dal Presidente del Collegio sindacale.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 26

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea ordinaria:

- i. discute e approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili e sulla copertura delle perdite;
- ii. nomina, determinandone il numero, e revoca gli ammini-

stratori e il Presidente del Consiglio di amministrazione;

iii. nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale;

iv. determina il compenso del Presidente, del Vicepresidente, dei Consiglieri e dei Sindaci;

v. delibera sul reclamo contro il diniego di ammissione di un socio espresso dal Consiglio di amministrazione, a norma del precedente art. 10 del presente Statuto;

vi. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

vii. determina la misura della tassa di ammissione per i nuovi soci;

viii. determina la misura del costo della garanzia, su proposta del Consiglio di amministrazione;

ix. delibera il conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio ad una società di revisione, ove ciò sia obbligatorio per legge, e provvede alla corrispondente nomina;

x. ove predisposti, i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze dell'assemblea straordinaria;

xi. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza dell'assemblea.

3. L'Assemblea straordinaria:

i. delibera sulle modifiche dello statuto e sullo sciogli-

mento della Società;

ii. delibera sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

iii. delibera su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

4. Fanno eccezione alle competenze della assemblea straordinaria le seguenti materie riservate dal presente Statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, cod. civ., alla competenza del Consiglio di amministrazione: la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, cod. civ.; l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative.

Si applica in ogni caso l'art. 2436 cod. civ..

Articolo 27

COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI DELLA ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita e atta a deliberare:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili in assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e atta a deliberare:

- in prima convocazione: con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dei voti spettanti ai soci della Società. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza di due terzi dei voti esprimibili dai soci presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione: qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei voti esprimibili dai soci presenti e/o rappresentati.

3. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

In caso di parità di età risulta eletto il socio iscritto da più tempo alla Società.

Le elezioni potranno avvenire anche per acclamazione.

4. Per eventuali convocazioni dell'Assemblea dei soci successive alla seconda si applicano le disposizioni previste per l'Assemblea ordinaria e straordinaria in seconda convocazione.

In tali casi la convocazione deve essere fatta entro 30 giorni dalla data della precedente Assemblea.

Articolo 28

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE, RAPPRESENTANZA E VOTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA

1. Nelle Assemblee hanno diritto al voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

2. Ciascun socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

3. I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal legale rappresentante oppure da un loro amministratore munito di delega scritta.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

4. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta da conservare presso la Società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario, fino all'inizio della Assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci od ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 29

SVOLGIMENTO E PRESIDENZA DELLA ASSEMBLEA

1. Le votazioni in assemblea hanno luogo di regola per alzata di mano, con prova e controprova, o per acclamazioni unanime.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e redatto senza ritardo, ai sensi dell'art. 2375 cod. civ..

Il verbale dell'Assemblea straordinaria, o comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, deve essere redatto da un notaio.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

4. Colui che presiede l'Assemblea ha pieni poteri per la direzione della stessa e, in particolare, per accertare la regolarità delle deleghe e in genere del diritto degli intervenuti a parteciparvi; per constatare se questa sia regolarmente costituita e atta a deliberare; per dirigere e regolare la discussione; per sottoporre a votazione le diverse questioni, adottando la modalità di voto che ritenga di volta in volta più opportuna; per sospendere e prorogare la seduta in caso di necessità.

Nella conduzione dell'Assemblea colui che presiede ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di amministrazione, in relazione alla materia ogget-

to della trattazione.

5. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario, scegliendolo anche tra soggetti non soci, e due scrutatori, se necessario per le modalità di voto concretamente adottate, da scegliere preferibilmente tra i Soci o i Sindaci.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 30

ASSEMBLEE SEPARATE

1. Le Assemblee separate dovranno essere convocate quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2540 cod. civ..

Le assemblee separate potranno inoltre essere convocate quanto il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario in relazione alla distribuzione territoriale dei soci, o alle materie da trattare o in presenza di particolari categorie di soci.

2. Esse provvedono alla nomina dei delegati che parteciperanno all'Assemblea generale, quali portatori dei voti espressi dalle singole Assemblee separate.

3. Alle Assemblee separate si applicano le norme stabilite per le Assemblee in ordine alla convocazione, alla validità della costituzione e delle deliberazioni, salvo quanto stabilito nei seguenti commi.

4. Le Assemblee separate:

- i. sono convocate con lo stesso avviso e con lo stesso ordine del giorno dell'Assemblea generale. Qualora si

tratti di Assemblee territoriali il luogo dell'adunanza deve essere fissato in un comune del territorio interessato;

ii. possono svolgersi in date differenti tra loro, purché tutte con un anticipo di almeno 8 giorni rispetto alla data della prima convocazione dell'Assemblea generale;

iii. sono validamente costituite e deliberano con le stesse maggioranze stabilite per le Assemblee dei soci;

iv. sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o dal Vice Presidente o da un Consigliere a ciò delegato o, in mancanza, da altro soggetto eletto dall'Assemblea stessa.

5. Le Assemblee separate deliberano su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascuno di essi, provvedono alla nomina dei delegati e dei loro supplenti, che devono essere soci della Società.

6. La nomina dei delegati avviene con le stesse modalità previste per la nomina degli amministratori. I delegati saranno portatori, nell'Assemblea generale, della totalità dei voti favorevoli, contrari e di astensione, espressi dai soci partecipanti in proprio o per delega all'Assemblea separata.

Nella nomina dei delegati devono essere rappresentate proporzionalmente anche le minoranze espresse dall'Assemblea separata.

Per le nomine alle cariche sociali i delegati sono portatori

in Assemblea generale dei voti riportati da ciascun candidato.

Ciascun delegato non può rappresentare più di dieci voti.

Non può essere nominato delegato il socio che ricopre cariche nell'ambito della Società o che ne sia dipendente.

7. Il verbale di ogni singola Assemblea separata dovrà essere redatto e sottoscritto tempestivamente dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario e trasmesso al Consiglio di amministrazione per la trascrizione nel libro verbali delle Assemblee.

8. All'Assemblea generale possono assistere anche i soci che abbiano preso parte alle Assemblee separate. Non spetta loro diritto di intervento nella discussione e di voto.

9. Le delibere delle Assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Per l'impugnazione delle delibere della assemblea generale da parte dei soci assenti, dissenzienti e astenuti nelle assemblee separate si applica il comma 5 dell'articolo 2540 c.c..

Articolo 31

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove.

2. Il Consiglio di amministrazione deve essere composto da un numero dispari di membri.

3. La nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di

amministrazione è riservata alla assemblea, la quale determina il numero dei consiglieri.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere anche non soci, ma in ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci o tra i rappresentanti di persone giuridiche socie.

5. Non possono essere eletti amministratori, e se eletti decadono dal loro ufficio, coloro che non possiedono o perdano successivamente, loro stessi o le persone giuridiche o gli enti soci che essi rappresentano, i requisiti per la partecipazione alla società di cui all'art. 7 del presente statuto, coloro che siano o vengano interdetti, inabilitati, dichiarati falliti o per i quali sia nominato un amministratore di sostegno; coloro che sono stati o vengano condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, o l'incapacità a ricoprire uffici direttivi, e coloro che sono legati alla società da rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato.

6. Le cause di decadenza operano con effetto immediato.

7. Non possono altresì far parte del Consiglio di amministrazione i parenti, coniugi o affini, fino al secondo grado incluso, con altri Consiglieri, con i componenti del Collegio sindacale, o con dipendenti della Società.

8. Il Consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Vice presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di as-

senza o di impedimento.

9. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

10. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

11. In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art.2386 cod. civ., purché la maggioranza sia sempre costituita da soci cooperatori e comunque amministratori nominati dall'Assemblea.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 32

COMPITI E COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi

poteri per la gestione della Società e può compiere tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

2. Al Consiglio di amministrazione spettano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attribuzioni:

- i. convocare l'assemblea e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- ii. deliberare sulla ammissione, sulla esclusione e sul recesso dei soci;
- iii. redigere il bilancio di esercizio e la relazione che lo accompagna, in conformità con le previsioni di legge, da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- iv. redigere i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione della Assemblea ai sensi del successivo art. 41 del presente statuto. Tali regolamenti, approvati con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale, possono essere provvisoriamente applicati, fino alla prima assemblea successiva alla loro adozione;
- v. determinare gli indirizzi generali relativi alla gestione e all'assetto strutturale e organizzativo della Società;
- vi. deliberare in ordine a tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria, alla

assunzione di partecipazioni e interessenze previste nell'oggetto sociale, secondo previsioni e limiti fissati nell'art. 4 del presente statuto;

vii. stipulare accordi o convenzioni con istituti di credito e società finanziarie per il raggiungimento dei fini della società;

viii. stipulare accordi o convenzioni con associazioni e organismi di categoria rappresentativi dei soci, per il raggiungimento dei fini della società;

ix. provvedere alla costituzione di Fondi rischi-patrimoniali;

x. provvedere alla costituzione di patrimoni destinati, ai sensi del precedente art. 22;

xi. deliberare sulla nomina, sulla risoluzione del rapporto, sulle attribuzioni e sul trattamento economico del Direttore generale nonché sulla assunzione, sui provvedimenti disciplinari e sulla risoluzione del rapporto di lavoro del personale dipendente, definendone le mansioni e l'inquadramento contrattuale;

xii. provvedere alla istituzione di un Comitato tecnico, secondo la previsione del successivo art. 39, per la concessione delle garanzie mutualistiche ai soci, determinandone la composizione e i poteri, e provvedendo alla nomina dei suoi componenti, scelti, per parte minoritaria, anche tra non soci;

- xiii. deliberare sulle richieste di garanzia e sulle proposte di altri interventi finanziari a favore dei soci, che non siano dal Consiglio stesso attribuite alla competenza del Comitato tecnico di cui al successivo art. 39;
- xiv. deliberare sulla partecipazione ad associazioni e organismi di categoria, consorzi o altri organismi di coordinamento eventualmente costituiti a livello nazionale o regionale, con il fine di coordinare e potenziare le attività e le capacità della Società in tutti gli ambiti di intervento, nonché ad altri enti e società con analoghe finalità, provvedendo a stipulare gli atti conseguenti, determinando l'impegno economico conseguente e provvedendo alla individuazione della persona delegata ai corrispondenti rapporti;
- xv. provvedere ad ogni atto e operazione utile o necessario nei rapporti con istituti, enti o uffici pubblici o privati;
- xvi. deliberare su ogni atto necessario per l'attuazione dell'oggetto sociale, compresi la compravendita di beni mobili e immobili e gli atti aventi a oggetto diritti reali parziali, e su iscrizioni e cancellazioni ipotecarie;
- xvii. stipulare transazioni e addivenire a compromessi in sede di arbitrato e di sistemi alternativi di composizione delle controversie; esercitare azioni e resistere in

giudizio in ogni ordine e grado di giurisdizione, e in qualunque sede amministrativa, conferendo procura alle liti a legali prescelti dallo stesso Consiglio di amministrazione;

xviii. istituire, trasferire e sopprimere succursali, uffici e agenzie comunque denominante, trasferire la sede principale e quelle secondarie all'interno dello stesso comune;

xix. deliberare sull'adeguamento dello statuto a disposizioni di legge, a norma dell'art. 2365 cod. civ..

3. Spetta all'Assemblea determinare i compensi spettanti agli Amministratori.

Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati specifici compiti, secondo l'art.2389 cod. civ.

Agli amministratori compete, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Articolo 33

RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, nella sede sociale o altrove, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno tre membri o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio è fatta almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo che garantisca l'avvenuta ricezione almeno 5 (cinque) giorni prima - e in caso di urgenza almeno un giorno prima (24 ventiquattro ore) - della data fissata per l'adunanza, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire. La prima riunione successiva alla nomina del consiglio di amministrazione è convocata dall'amministratore più anziano di età.

3. Le riunioni totalitarie del Consiglio di amministrazione, alle quali sia presente anche l'intero Collegio Sindacale, sono valide anche senza la preventiva convocazione.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente. In mancanza di quest'ultimo saranno presiedute dal Consigliere più anziano di età.

5. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti in carica, compreso il Presidente od il suo sostituto, e a maggioranza assoluta dei voti favorevoli dei presenti. In caso di parità di voti prevarrà il voto espresso da chi presiede la seduta.

5. Le votazioni, salvo diversa esplicita richiesta, sono palesi.

6. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte risultare da verbale sottoscritto dal Presidente della seduta e dal Segretario.

7. Alle riunioni del Consiglio partecipa, con parere consultivo, il Direttore generale, che assolve altresì in via ordinaria le funzioni di segretario, eventualmente coadiuvato, con il consenso del Consiglio, da altro dipendente.

8. I componenti del Consiglio di amministrazione, incluso il Presidente, per le deliberazioni nelle quali hanno un interesse proprio, della persona giuridica o ente socio che rappresentano, o di altri terzi, devono informarne il Consiglio di amministrazione e astenersi dal partecipare alla decisione.

Articolo 34

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN AUDIO/VIDEO

CONFERENZA

1. Fatta eccezione per i casi nei quali il verbale venga redatto da notaio, la partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione può avvenire anche da più luoghi tra loro distanti audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, la partecipazione e la trasparenza nella adozione delle decisioni. In particolare, i sistemi di collegamento audio/video devono consentire a tutti di accertare l'identità degli intervenuti, ai soggetti legittimati a intervenire di rendersi conto in tempo reale degli eventi, di formare il proprio convincimento, di partecipare alla discus-

sione e di esprimere liberamente il proprio voto nel contesto della votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; essi devono altresì permettere al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione e di poter procedere a una corretta e completa verbalizzazione.

2. La riunione in tale caso si considera svolta nel luogo dove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

3. Il verbale della riunione dovrà dar atto del rispetto delle condizioni previste dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 35

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi e in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, e la firma sociale spettano al Presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento.

2. La sottoscrizione del Presidente o di chi ne fa le veci, apposta sotto la denominazione sociale, impegna la Società di fronte ai terzi senza bisogno di formalità ulteriori.

3. Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da enti, da pubbliche amministrazioni e da privati, incassi e pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

4. Previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, il Presidente può delegare propri poteri di rappresentanza e di

firma, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un componente del Consiglio nonché, con speciale procura, a dipendenti della Società per determinati atti o, stabilmente, per categoria di atti, nonché, a terzi per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle riunioni, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; convoca e presiede il Comitato tecnico di cui al successivo art. 39.

6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni e attribuzioni spettano al Vice Presidente.

Articolo 36

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente, scelti fra gli iscritti al Registro dei revisori legali.

2. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il

quarto grado incluso, e coloro che sono legati alla Società da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita.

3. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

3. I Sindaci sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra non soci.

4. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, ai sensi degli artt. 2403 e ss. cod. civ.

5) Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interne.

Il Collegio segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.

Il Collegio viene sentito in merito alle decisioni riguardanti

la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno e la definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 2409-bis cod. civ., il controllo contabile sulla società potrà essere esercitato dal Collegio sindacale, da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La nomina e la determinazione del compenso del soggetto deputato al controllo contabile spetta all'Assemblea.

7. I Sindaci devono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione alle quali devono essere invitati a presenziare.

8. Essi possono operare anche individualmente e deliberano a maggioranza di voti. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

9. Nella relazione al bilancio il Collegio Sindacale deve indicare quanto richiesto dall'art. 2545 cod. civ., in ordine al carattere mutualistico della Società.

10. Il compenso dei Sindaci è deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 37

DIRETTORE GENERALE

1. Al Direttore generale spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Società volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, secondo gli indirizzi del Consiglio

di amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine prende altresì parte, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico.

2. In qualità di capo del personale il Direttore generale sovrintende al funzionamento dei servizi, con potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e risoluzione di rapporti di lavoro; assegna incarichi e mansioni al personale e li coordina, assicurando la conduzione unitaria delle iniziative della Società.

3. Il Direttore generale assiste alle Assemblee dei soci e cura l'esecuzione delle delibere degli organi sociali.

4. Per il migliore svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore generale apposita procura per specifici atti o per categorie di atti, nel rispetto delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

5. Il Direttore generale può affidare alcune funzioni, facoltà e attribuzioni a lui conferiti dal Consiglio di amministrazione, fatte salve quelle di carattere strettamente personale e fiduciario, a dirigenti, funzionari e impiegati della Società.

6. In caso di assenza o impedimento temporanei, il Direttore generale è sostituito da altro dipendente della Società, desi-

gnato dal Consiglio di amministrazione.

7. Al Direttore Generale si applicano le norme che regolano le responsabilità degli amministratori.

Articolo 38

COMITATO TECNICO

1. Per la concessione delle garanzie mutualistiche a favore dei soci, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla costituzione di un apposito Comitato Tecnico, determinandone composizione e poteri. Il Comitato tecnico è presieduto dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

2. Per lo svolgimento delle suddette funzioni, il Comitato tecnico dovrà attenersi alle regole di funzionamento e ai criteri operativi definiti per esso con delibera del Consiglio di amministrazione e alle procedure interne della Società che risultino, di tempo in tempo, formalizzate.

3. Qualora al Comitato tecnico partecipino anche non soci il Consiglio di amministrazione dovrà assicurare che la partecipazione dei soci sia maggioritaria.

Articolo 39

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

2. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante disponibile al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività e previa deduzione del

capitale versato, dovrà essere devoluto ai fondi di garanzia di cui all'art. 13, comma 19, del D.L. 30.09.2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n. 326.

Articolo 40

REGOLAMENTO INTERNO

1. La Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio di amministrazione, può adottare un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento della Società.

Articolo 41

CLAUSOLA CONCILIATIVA E ARBITRALE

1. Le parti interessate, soci e Società, si impegnano a ricorrere alla procedura di conciliazione di cui al presente comma, prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale; tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento, di tempo in tempo vigente, del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del d. lgs. 5/2003; il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per i-

scritto.

2. Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, che non abbiano trovato composizione secondo quanto previsto dal precedente comma del presente articolo, comprese quelle in materia di recesso, esclusione, che dovessero insorgere tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra gli eredi o legatari del socio defunto e gli altri soci e/o la società e che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché l'interpretazione e/o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari in conformità del suo Regolamento Generale.

Articolo 42

PROCEDIMENTO ARBITRALE

1. Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale di tempo in tempo vigente, che i soggetti interessati dichiarano di conoscere ed accettare.

2. Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (Art. 816 e ss.) e delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825, commi 2 e 3 c.p.c.

Articolo 43

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, nelle leggi speciali in materia di società cooperative nonché nelle disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

2. Si applicano inoltre le norme dettate dall'art. 13 del Decreto Legge 30/9/2003, n. 269, come convertito e modificato dalla Legge 24/11/2003, n. 326.

Firmato:

Stefano Vargiu

Davide Porru Notaio